

REGOLAMENTO

Art. 1

1. L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.) è l'organo al quale il Congresso conferisce il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo ove occorra e sia ritenuto necessario ogni iniziativa nel rispetto dei deliberati.

2. L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), inoltre:

a) tramite il Presidente rappresenta ed assicura l'unitarietà dell'azione e dell'indirizzo politico delle diverse componenti dell'Avvocatura;

b) promuove, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, ogni azione politica ritenuta utile per la conservazione e la tutela dell'indipendenza dell'Avvocatura la tutela delle funzioni degli Avvocati nel processo, la salvaguardia dell'autonomia e della libertà della professione forense e dei Consigli, nonché per la difesa dei diritti Costituzionali dei cittadini;

c) cura strumenti d'informazione sugli argomenti di natura politica per l'Avvocatura e della professione e, tramite i Consigli dell'Ordine territoriali, ne cura la diffusione tra gli iscritti.

3. E' fatto salvo il principio del rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali riconosciute dalla legge.

4. L'Organismo non persegue scopi di lucro.

5. La durata è a tempo indeterminato.

6. L'Organismo Unitario è composto da:

- il Presidente, eletto dal Congresso e che rappresenta

l'Organismo ed è delegato a rappresentare i deliberati assunti dalla Giunta;

- la Giunta, composta da membri di diritto delle associazioni forensi, da membri in rappresentanza delle istituzioni forensi circondariali, nonché da membri eletti in sede congressuale ed espressione della volontà dei delegati.

ART. 2

1. La Giunta è costituita, oltre che dal Presidente dell'Organismo Unitario, che la rappresenta, dai componenti di diritto ed elettivi di cui ai commi seguenti.

2 Intervengono alle riunioni della Giunta il Presidente del Consiglio Nazionale Forense o componente del Consiglio Nazionale da lui delegato, e - per le materie di interesse della previdenza forense - il Presidente della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati o componente da lui delegato

3. Sono componenti di diritto della giunta: sette rappresentanti degli Ordini eletti in sede congressuale dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali: due per tutti i Distretti compresi nelle Regioni Nord Italia (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia e d'Emilia Romagna) , due per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise), due per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Sud (Puglia Campania, Basilicata e Calabria), uno per tutti i Distretti compresi

nella Regioni Sicilia e Sardegna. Ciascun Presidente esercita il diritto di voto indipendentemente dal numero degli iscritti agli Ordini.

4. Sono inoltre componenti di diritto della Giunta chi ha la rappresentanza politica, o suo delegato rispettivamente: dall' ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, dall' ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, dall' UNIONE CAMERE CIVILI, dall' UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE.

5. Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di famiglia e minori e processo civile la giunta è integrata da componenti di diritto indicati dall' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI, dalla SOCIETA' L'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA, dall' UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI.

6. Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di giustizia e diritto amministrativo la giunta è integrata da un componente di diritto indicato dall' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

7. Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di diritto e giustizia tributaria la giunta è integrata da un componente di diritto indicato dall' l' UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI.

8. Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di del

lavoro e procedura civile la giunta è integrata da un componente di diritto indicato dall'associazione degli AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI.

9. Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in ogni altra materia specialistica ai sensi dell'art. 9 della legge 247/2012 la giunta è integrata da un componente di diritto indicato dall'associazione specialistica o dalle associazioni specialistiche riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per quella materia.

10. Alle riunioni della Giunta il Presidente può invitare anche altre Associazioni forensi che partecipano alla discussione, senza diritto di voto.

11. In ogni caso il numero dei componenti di diritto delle associazioni non può superare le sette unità e nel caso fosse superiori le associazioni determineranno di comune intesa chi tra loro avrà diritto di voto.

12. La Giunta è, infine, composta da sette componenti eletti in sede congressuale dai delegati congressuali: due componenti per i Distretti compresi nelle Regioni Nord Italia (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia e d Emilia Romagna), due componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise), due componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Sud (Puglia Campania, Basilicata e Calabria), uno per tutti i Distretti compresi nelle Regioni Sicilia e Sardegna. Coloro che sono eletti

dai delegati al Congresso come componenti nella Giunta devono appartenere ad un distretto diverso da quello al quale appartiene il componente eletto dai Presidenti di cui al comma 3. La carica di componente della Giunta è incompatibile solo con la carica di Consigliere Nazionale Forense e con la carica di Delegato alla Cassa di Previdenza Forense.

13. All'elezioni congressuale dei componenti la parte elettiva della Giunta non hanno elettorato attivo i Presidenti degli Ordini Circondariali che eleggono i componenti di cui al comma 3.

ART. 3

1. La Giunta viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si prospettino ragioni urgenti ed esigenza di assumere un deliberato e, comunque, almeno una volta al mese.

2. Le proposte aventi ad oggetto la approvazione di documenti o articolati devono essere depositate presso la Segreteria dell'Organismo Unitario due giorni prima dell'inizio della riunione della Giunta, salvo i casi di urgente convocazione nel qual caso il Presidente può consentire la presentazione di proposte, ed articolati sino all'inizio della riunione. La Giunta delibera sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché su tutte le questioni che riguardano la professione forense, nel rispetto dei deliberati congressuali. Ciascun componente della Giunta esercita il diritto di voto indipendentemente dal numero degli iscritti agli Ordini o degli aderenti all'associazione. Non è

ammessa delega ad altri componenti della Giunta per esercitare il voto.

3. La Giunta, qualora non si raggiunga l'unanimità sul testo della delibera da assumere, indica nel suo deliberato anche le proposte di minoranza, purché abbiano riportato almeno sette voti a favore.

4. Il Presidente dell'Organismo è eletto in sede congressuale e non ha diritto di voto nella Giunta, assicura il rispetto delle delibere congressuali da parte della Giunta stessa e cura d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e con quello della Cassa di Previdenza, quest'ultimo per le sole materie di sua competenza, i rapporti con il Ministro della giustizia e con ogni altra istituzione politica, sulla base delle delibere prese dalla Giunta ai sensi del comma 3.

5. La Giunta alla prima riunione elegge al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

7. Il Segretario stende il verbale e custodisce i libri verbali delle riunioni. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandoli da idonea relazione e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione. Nessuna spesa può essere deliberata senza che ne sia preventivamente informato il Tesoriere, che ne verifica la conformità ai fini statutari ed il rispetto del Bilancio preventivo approvato.

8. La Giunta approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. I detti bilanci dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla loro approvazione ai Consigli dell'Ordine. L'ammontare del contributo a carico degli Ordini, determinato ai sensi del comma 9 è ripartito in base al numero degli iscritti di ciascun Ordine; esso è fissato annualmente dalla Giunta con riguardo alle uscite preventivate. Gli Ordini sono obbligati a versare il contributo fissato dalla Giunta per il funzionamento dell'Organismo. L'eventuale omesso versamento viene segnalato al CNF per ogni conseguente provvedimento.

9. Le spese per la trasferta ed il soggiorno dei componenti della Giunta eletti dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine sono a carico degli Ordini o delle Unioni territoriali cui gli stessi appartengono o delle Associazioni che rappresentano nella Giunta; quelle del Presidente e dei componenti della Giunta eletti in sede congressuale sono a carico dell'Organismo, al pari di ogni altra spesa necessaria per il suo funzionamento.

ART. 4

1. I Delegati eletti su base distrettuale per il Congresso restano in carico sino al successivo Congresso e partecipano di diritto alla Conferenza Nazionale che si tiene nell'anno successivo a quello del Congresso.

2. Il loro numero è fissato in cinque volte il numero dei Presidenti

dei Consigli dell'Ordine. Ogni Ordine circondariale, oltre il Presidente, deve essere rappresentato da almeno un delegato indipendentemente dal numero degli iscritti, i restanti delegati sono eletti in assemblee su base distrettuale e ripartiti in ragione di almeno un delegato ogni iscritti nel distretto, o frazione superiore, sino al raggiungimento del limite sopra determinato.